



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale "G. Segantini"**

Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado
Viale Rimembranze, 17 - 22033 Asso (Co)

Tel. 031 672089 - Fax 031 681471

e-mail : coic803003@istruzione.it - www.scuoleasso.gov.it

Posta Elettronica Certificata: coic803003@pec.istruzione.it

C.F. 82002020137 – COIC803003

Circolare n. 15

Asso, 13 ottobre 2017

OGGETTO: Situazione di incompatibilità nel pubblico impiego e autorizzazione ad esercitare la libera professione o altre attività retribuite.

Si rammenta a tutto il personale che il principio generale che regola il rapporto di lavoro nel pubblico impiego è l'esclusività.

Ciononostante, la normativa vigente rende possibile l'esercizio di libera professione o attività retribuite esercitate all'esterno della scuola, purché compatibili con il rapporto di pubblico impiego; per queste però è obbligatoria l'autorizzazione del Dirigente scolastico (art. 53 c. 9 del D. L.vo n. 165/2001).

Invece vige il divieto totale (**incompatibilità assoluta**), ai sensi dell'art. 508 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994, per quanti attiene a:

- esercitare attività commerciale, industriale o professionale,
- accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati,
- accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Tale divieto non si applica al **personale assunto con contratto a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno**. A costoro è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro purché non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto (art. 39 c.9 del CCNL Comparto scuola 2007).

Invece a tutto il personale docente è consentito l'esercizio della **libera professione**, a condizione che essa non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e non sia incompatibile con le attività di istituto. Si precisa che libera professione ha un'accezione "tecnica" e indica i professionisti con iscrizione agli Albi.

Si ricorda che, qualora un docente svolga attività del tutto incompatibili con la funzione docente o svolga altre attività per le quali è obbligatoria l'autorizzazione, senza averla chiesta, la normativa prevede sanzioni che possono comportare la risoluzione del contratto.

Dal momento che il dirigente scolastico è tenuto a comunicare ai Ministeri competenti le autorizzazioni concesse, coloro che intendono svolgere altre attività al di fuori del servizio presso l'istituto sono invitati:

- a prendere visione del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, art. 508; del D. Lvo n. 165/2001 art. 53 c. 6 – 11 e delle altre norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (Circolari n. 3/1997 e n. 6/1997 della Funzione Pubblica), per verificare la compatibilità dell'attività svolta.

- qualora siano intenzionati a svolgere attività compatibili, previa autorizzazione, con la funzione docente, a richiederla al Dirigente Scolastico utilizzando l'apposito modulo. I moduli (distinti per libera professione e altre attività) sono disponibili sul sito nella sezione "modulistica".

Si ricorda infine che l'autorizzazione deve essere richiesta:

- anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;
- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- nuovamente qualora l'attività sia stata autorizzata nell'anno scolastico precedente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonia Licini

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme collegate*